



Decreto Dirigenziale n. 85 del 04/03/2013

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 2 Tutela dell'ambiente

Oggetto dell'Atto:

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A.-V.A.S.-V.I. EX D.G.R. N. 406 DEL 04/08/2011 RELATIVO ALLA PROPOSTA DI "VARIANTE AL P.R.G. DEL COMUNE DI PAGANI (SA) PER IL PROGETTO DI ADEGUAMENTO DI UN IMPIANTO DI AUTODEMOLIZIONE" - C.U.P.: 752 - SOGGETTO PROPONENTE: VINCENZO E CARMINE CEGLIA S.N.C. - AUTORITA' PROCEDENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PAGANI (SA) - RETTIFICA DEL DECRETO DIRIGENZIALE N. 584 DEL 13 DICEMBRE 2012.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che, con Decreto Dirigenziale n. 584 del 13 dicembre 2012, è stata archiviata, su conforme giudizio della Commissione V.I.A.-V.A.S.-V.I. reso nella seduta del 20 settembre 2012, l'istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica del 24 luglio 2009, acquisita al protocollo regionale al n. 683364 del 28 luglio 2009, relativa alla proposta di "Variante al P.R.G. del Comune di Pagani (SA) per il progetto di adeguamento di un impianto di autodemolizione" ad iniziativa di "Vincenzo e Carmine Ceglia s.n.c.";

CONSIDERATO che nella formulazione del testo del preambolo al citato decreto dirigenziale n. 584 del 13 dicembre 2012, sono presenti errori materiali che ne rendono opportuna la riformulazione come di seguito riportata:

- a. che, con nota prot. reg. n. 130288 del 21 febbraio 2012, la ditta "Vincenzo e Carmine Ceglia s.n.c.", è stata invitata a comunicare, entro trenta giorni dalla ricezione, la volontà di prosecuzione della procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica attivata con nota acquisita al protocollo regionale n. 683364 del 28 luglio 2009 con la trasmissione delle integrazioni del caso, evidenziando che, in caso di mancata risposta, il Settore 02 Tutela dell'Ambiente dell'A.G.C. 05 della Regione Campania avrebbe provveduto alla conclusione del procedimento con archiviazione della relativa istanza;
- b. che, con nota prot. n. 6815 del 5 marzo 2012, acquisita al protocollo regionale n. 189411 del 12 marzo 2012, il Comune di Pagani, destinatario per conoscenza della nota protocollo regionale n. 130288 del 21 febbraio 2012, ha comunicato, tra l'altro, che la società "Vincenzo & Carmine Ceglia s.n.c." aveva richiesto, per la variante in argomento, l'attivazione della procedura dell'art. 5 del D.P.R. n. 447/98;
- c. che l'art. 2, co. 6, del "Regolamento regionale di attuazione della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) in Regione Campania", emanato con D.P.G.R. 18 dicembre 2009 n. 17 e pubblicato sul B.U.R.C. n. 77 del 21/12/2009, dispone, che per i progetti presentati allo Sportello Unico per le Attività Produttive che comportano varianti puntuali alla strumentazione urbanistica per i quali si applica la disciplina dettata dall'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n.59), trovano applicazione, ove ne ricorrano i termini, unicamente le procedure di verifica di assoggettabilità, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 152/2006, o di valutazione di impatto ambientale, di cui agli articoli dal 21 al 28 del medesimo decreto;
- d. che l'art. 5 (disposizioni finali e transitorie) del citato Regolamento Regionale, al comma 1, statuisce che esso si applica a tutti i procedimenti non ancora conclusi all'atto della sua pubblicazione;
- e. che, con nota fax prot. reg. n. 127000 del 12/02/2010, il Settore Tutela dell'Ambiente, in qualità di autorità competente, ha comunicato ai S.U.A.P. della Regione Campania che, a seguito dell'entrata in vigore delle precitate previsioni regolamentari, non avrebbe proceduto nell'istruttoria dei procedimenti di V.A.S., di cui al D.Lgs. 152/2006 parte seconda, non ancora conclusi e ricadenti nella fattispecie di cui al comma 6, art. 2 del richiamato Regolamento regionale, provvedendo alla loro archiviazione;
- f. che, ai sensi del Disciplinare ex D.G.R. n. 406/2011 richiamato nelle premesse, i pareri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, di Valutazione di Impatto Ambientale e di Valutazione di Incidenza sono resi dalla Commissione V.I.A.-V.A.S.-V.I. sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dover provvedere alla rettifica del decreto dirigenziale n. 584

del 13 dicembre 2012 di archiviazione dell'istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica del 24 luglio 2009, acquisita al protocollo regionale al n. 683364 del 28 luglio 2009, relativa alla proposta di "Variante al P.R.G. del Comune di Pagani (SA) per il progetto di adeguamento di un impianto di autodemolizione" ad iniziativa di "Vincenzo e Carmine Ceglia s.n.c.", sostituendo integralmente la parte introdotta dall'espressione "*considerato*" del preambolo del citato decreto con quanto di seguito riportato:

- a. che, con nota prot. reg. n. 130288 del 21 febbraio 2012, la ditta "Vincenzo e Carmine Ceglia s.n.c.", è stata invitata a comunicare, entro trenta giorni dalla ricezione, la volontà di prosecuzione della verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica attivata con nota acquisita al protocollo regionale n. 683364 del 28 luglio 2009 con la trasmissione delle integrazioni del caso, evidenziando che, in caso di mancata risposta, il Settore 02 Tutela dell'Ambiente dell'A.G.C. 05 della Regione Campania avrebbe provveduto alla conclusione del procedimento con archiviazione della relativa istanza;
- b. che, con nota prot. n. 6815 del 5 marzo 2012, acquisita al protocollo regionale n. 189411 del 12 marzo 2012, il Comune di Pagani, destinatario per conoscenza della nota protocollo regionale n. 130288 del 21 febbraio 2012, ha comunicato, tra l'altro, che la società "Vincenzo & Carmine Ceglia s.n.c." aveva richiesto, per la variante in argomento, l'attivazione della procedura dell'art. 5 del D.P.R. n. 447/98;
- c. che l'art. 2, co. 6, del "Regolamento regionale di attuazione della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) in Regione Campania", emanato con D.P.G.R. 18 dicembre 2009 n. 17 e pubblicato sul B.U.R.C. n. 77 del 21/12/2009, dispone, che per i progetti presentati allo Sportello Unico per le Attività Produttive che comportano varianti puntuali alla strumentazione urbanistica per i quali si applica la disciplina dettata dall'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n.59), trovano applicazione, ove ne ricorrano i termini, unicamente le procedure di verifica di assoggettabilità, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 152/2006, o di valutazione di impatto ambientale, di cui agli articoli dal 21 al 28 del medesimo decreto;
- d. che l'art. 5 (disposizioni finali e transitorie) del citato Regolamento Regionale, al comma 1, statuisce che esso si applica a tutti i procedimenti non ancora conclusi all'atto della sua pubblicazione;
- e. che, con nota fax prot. reg. n. 127000 del 12/02/2010, il Settore Tutela dell'Ambiente, in qualità di autorità competente, ha comunicato ai S.U.A.P. della Regione Campania che, a seguito dell'entrata in vigore delle precitate previsioni regolamentari, non avrebbe proceduto nell'istruttoria dei procedimenti di V.A.S., di cui al D.Lgs. 152/2006 parte seconda, non ancora conclusi e ricadenti nella fattispecie di cui al comma 6, art. 2 del richiamato Regolamento regionale, provvedendo alla loro archiviazione;
- f. che, ai sensi del Disciplinare ex D.G.R. n. 406/2011 richiamato nelle premesse, i pareri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, di Valutazione di Impatto Ambientale e di Valutazione di Incidenza sono resi dalla Commissione V.I.A.-V.A.S.-V.I. sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;

VISTI:

- a. il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- b. il Regolamento regionale emanato con il D.P.G.R. n. 17 del 18 dicembre 2009;
- c. la D.G.R. 5 Marzo 2010 n. 203;
- d. la D.G.R. 19 Marzo 2010 n. 324,
- e. la D.G.R. 4 Agosto 2011 n. 406;
- f. il Regolamento regionale n. 5 emanato in data 4 agosto 2011;
- g. il D.P.G.R. 8 novembre 2011 n. 238;
- h. il D.D. n. 584 del 13/12/2012;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore, nonché della dichiarazione di conformità resa dal Dirigente del Servizio 03

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

1. di rettificare il Decreto Dirigenziale n. 584 del 13 dicembre 2012 di archiviazione dell'istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica del 24 luglio 2009, acquisita al protocollo regionale al n. 683364 del 28 luglio 2009, relativa alla proposta di "Variante al P.R.G. del Comune di Pagani (SA) per il progetto di adeguamento di un impianto di autodemolizione", ad iniziativa di "Vincenzo e Carmine Ceglia s.n.c.", sostituendo integralmente la parte introdotta dall'espressione "*considerato*" del preambolo del citato decreto con quanto di seguito riportato:
 - a.1. che, con nota prot. reg. n. 130288 del 21 febbraio 2012, la ditta "Vincenzo e Carmine Ceglia s.n.c.", è stata invitata a comunicare, entro trenta giorni dalla ricezione, la volontà di prosecuzione della verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica attivata con nota acquisita al protocollo regionale n. 683364 del 28 luglio 2009 con la trasmissione delle integrazioni del caso, evidenziando che, in caso di mancata risposta, il Settore 02 Tutela dell'Ambiente dell'A.G.C. 05 della Regione Campania avrebbe provveduto alla conclusione del procedimento con archiviazione della relativa istanza;
 - a.2. che, con nota prot. n. 6815 del 5 marzo 2012, acquisita al protocollo regionale n. 189411 del 12 marzo 2012, il Comune di Pagani, destinatario per conoscenza della nota protocollo regionale n. 130288 del 21 febbraio 2012, ha comunicato, tra l'altro, che la società "Vincenzo & Carmine Ceglia s.n.c." aveva richiesto, per la variante in argomento, l'attivazione della procedura dell'art. 5 del D.P.R. n. 447/98;
 - a.3. che l'art. 2, co. 6, del "Regolamento regionale di attuazione della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) in Regione Campania", emanato con D.P.G.R. 18 dicembre 2009 n. 17 e pubblicato sul B.U.R.C. n. 77 del 21/12/2009, dispone, che per i progetti presentati allo Sportello Unico per le Attività Produttive che comportano varianti puntuali alla strumentazione urbanistica per i quali si applica la disciplina dettata dall'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n.59), trovano applicazione, ove ne ricorrano i termini, unicamente le procedure di verifica di assoggettabilità, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 152/2006, o di valutazione di impatto ambientale, di cui agli articoli dal 21 al 28 del medesimo decreto;
 - a.4. che l'art. 5 (disposizioni finali e transitorie) del citato Regolamento Regionale, al comma 1, statuisce che esso si applica a tutti i procedimenti non ancora conclusi all'atto della sua pubblicazione;
 - a.5. che, con nota fax prot. reg. n. 127000 del 12/02/2010, il Settore Tutela dell'Ambiente, in qualità di autorità competente, ha comunicato ai S.U.A.P. della Regione Campania che, a seguito dell'entrata in vigore delle precitate previsioni regolamentari, non avrebbe proceduto nell'istruttoria dei procedimenti di V.A.S., di cui al D.Lgs. 152/2006 parte seconda, non ancora conclusi e ricadenti nella fattispecie di cui al comma 6, art. 2 del richiamato Regolamento regionale, provvedendo alla loro archiviazione;
 - a.6. che, ai sensi del Disciplinare ex D.G.R. n. 406/2011 richiamato nelle premesse, i pareri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, di Valutazione di Impatto Ambientale e di Valutazione di Incidenza sono resi dalla Commissione V.I.A.-V.A.S.-V.I. sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
2. di confermare il dispositivo del decreto dirigenziale n. 584 del 13 dicembre 2012;

3. di inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto alla ditta "Vincenzo e Carmine Ceglia s.n.c.", al Comune di Pagani e al Settore 02 Tutela Ambiente dell'A.G.C. 05 della Regione Campania ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento de quo;
4. di trasmettere il presente atto al competente Settore Stampa e Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul B.U.R.C. ed al web master per la pubblicazione sul sito della Regione Campania.

Dr. Michele Palmieri